

STATUTO

TITOLO I. COSTITUZIONE, FINALITA' ED ATTIVITA'

Art. 1 - Costituzione

E' costituita formalmente, quale ente del Terzo Settore, l'Associazione di volontariato avente denominazione "Centro Sociale Gaetano Barberi ODV", di seguito per brevità "associazione", ai sensi del D.Lgs. 117/2017, di seguito per brevità "Codice del Terzo Settore", quale prosecuzione ideale dell'esperienza di volontariato intrapresa fin dall'anno 1971 nell'ambito delle attività del Centro Sociale Evangelico con specifico riferimento alla Scuola serale e successivamente ai corsi di socializzazione e di alfabetizzazione.

L'Associazione persegue in via esclusiva scopi solidaristici, non ha alcun fine di lucro e si ispira ai principi del volontariato.

L'Associazione è retta dal presente Statuto ed ha la propria sede principale i Firenze, Borgo Pinti 74.

Art. 2 - Scopi ed attività dell'Associazione

L'Associazione si propone di svolgere, nell'ambito della città di Firenze, attività socio-assistenziali, di educazione e di sostegno a favore di persone e famiglie bisognose al fine di tutelare e migliorare la loro qualità della vita ed i diritti fondamentali della persona umana.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo in via principale, in favore di terzi ed avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Associati, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, quali:

1. interventi e servizi sociali di cui alla lett. a) co. 1, del Codice del Terzo Settore, riferiti alle attività per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione ed i diritti di cittadinanza, per l'eliminazione o la riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni per la disabilità di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ed in particolare:
 - a. assistere soggetti portatori di handicaps o con problemi psicofisici con attività di socializzazione e preformazione professionale in età scolare e post- scolare;
 - b. assistere soggetti portatori di handicaps o con problemi psichici in età adulta con attività occupazionali;
 - c. intraprendere attività assistenziali e di sostegno sociale nel campo della marginalità;
2. attività di educazione, istruzione e formazione di cui alla lett. d) co. 1 del Codice del Terzo Settore, ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ed in particolare:
 - a. istituire corsi di alfabetizzazione, di recupero anni scolastici, di insegnamento delle lingue straniere rivolti a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari;
3. l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lett. i) co. 1 del Codice del Terzo Settore, e di particolare:
 - fornire assistenza a soggetti anziani e/o bisognosi di attività sociali e di inserimento o reinserimento nel tessuto sociale;
 - gestire attività culturali quali biblioteche, cineforum, conferenze, seminari, attività multimediali, musicali ed artistiche;

- ad assumere in gestione o in convenzione con enti pubblici e/o privati le suddette attività.

L'Associazione potrà intraprendere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, nel rispetto delle disposizioni di legge, individuabili in qualsiasi tempo da parte del Consiglio Direttivo, oltre ad atti di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi associativi e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II GLI ASSOCIATI

Art. 3 - Gli Associati

Possono essere Associati tutte le persone fisiche che:

- a) Condividono gli scopi di cui agli art. 1 e 2 del presente Statuto;
- b) Non abbiano meno di diciotto anni;
- c) Non siano sottoposti a procedimenti penali;
- d) Abbiano la capacità, l'attitudine e/o la specializzazione professionale, la vocazione necessarie per dare attivamente il loro contributo nella realizzazione degli scopi e delle attività sociali.

Ogni Associato è tenuto a versare una quota associativa fissata annualmente dal Consiglio direttivo: Quest'ultimo ha facoltà di stabilire quote associative ridotte per categorie particolari di Associati, nonché con delibera motivata per singoli Associati.

Il pagamento della quota associativa ed il ritiro della tessera costituiscono atti di adesione all'Associazione e di accettazione del presente Statuto.

La domanda di ammissione, da produrre in forma scritta, deve essere accettata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato entro 60 giorni ed annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

In caso di diniego l'istante avrà facoltà di chiedere che l'Assemblea decida sulla domanda.

Art. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

La consultazione dei libri sociali avviene esclusivamente previa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante un preavviso non inferiore a 15 giorni, presso la sede sociale ed alla presenza di un membro del Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Perdita della qualifica di Associato

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei seguenti casi:

- a) Per la morte dell'Associato;
- b) Per mancato pagamento della quota associativa annuale, quando sia rimasto infruttuoso l'invito al pagamento stesso;
- c) Per dimissioni volontarie scritte;
- d) Per deliberazione del Consiglio Direttivo nel caso in cui l'Associato abbia:
 - perduto uno dei requisiti previste per l'ammissione;
 - sia stato interdetto o inabilitato anche temporaneamente;
 - abbia tenuto un comportamento contrario o comunque incompatibile con gli scopi dell'Associazione, alle norme del presente Statuto ed alle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
 - abbia tenuto un comportamento che in qualunque modo venga ad arrecare un danno materiale o morale all'Associazione;

Il Consiglio Direttivo comunica all'Associato l'esclusione mediante raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento di questa l'Associato escluso può proporre opposizione all'Assemblea. Nel caso in cui l'Assemblea non si pronunci entro 6 (sei) mesi, l'opposizione si considera accolta.

TITOLO III GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Presidente ed il Vice Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo.

Ogni carica all'interno dell'Associazione è gratuita.

Capo I L'Assemblea

Art. 7 – Composizione

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è straordinaria in caso di modifica del presente Statuto e in caso di deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 – Funzioni

L'Assemblea delibera inderogabilmente:

- a) Sul bilancio consuntivo e preventivo, e relativi documenti allegati, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e sull'eventuale bilancio sociale;
- b) Sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- c) Sul numero dei membri del Consiglio Direttivo, sulla loro nomina e sulla loro revoca;

- d) Sul numero dei membri dell'Organo di Controllo, sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sulla loro nomina e sulla loro revoca;
- e) Sulla responsabilità dei componenti gli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) Sull'esclusione degli associati;
- g) Sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- h) Sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- i) Sulle opposizioni contro le delibere del Consiglio Direttivo di rigetto delle domande di ammissione all'Associazione e di esclusione dalla stessa;
- j) Sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

Art. 9 – Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima della data fissata, mediante affissione di avviso nel locale della sede e/o altre idonee forme di comunicazione indicando l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso dal locale della sede sociale, la data e l'ora di prima e seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere due ore.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e quante altre volte il presidente ne ravvisi la necessità e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli Associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro dieci giorni dalla data della richiesta.

Art. 10 - Validità dell'Assemblea

Per la validità dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è sufficiente la presenza della metà più uno degli Associati: In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la modifica dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11 – Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle assemblee gli Associati che risultino regolarmente iscritti all'Associazione.

Ogni Associato ha un solo voto.

Ogni Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Associato avente diritto al voto mediante delega scritta; ogni associato delegato non può rappresentare più di tre Associati.

Le deleghe debbono essere menzionate nel processo verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone l'Assemblea delibera a scrutinio segreto ogni qualvolta almeno un Associato ne faccia richiesta.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due o più scrutatori.

Le deliberazioni devono risultare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario.

Capo II Il Consiglio Direttivo

Art. 13 – Composizione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, e sono scelti tra le persone fisiche associate. Il Presidente dell'Associazione ne è membro di diritto e lo presiede.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non ricusabili, salvo per gravi e comprovati motivi, previa deliberazione dell'Assemblea la quale contestualmente, provvede alla sostituzione; i nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Art.14 – Convocazione e validità adunanze e votazioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni volta che lo ritenga opportuno o che ciò sia richiesto da almeno due membri di esso.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire almeno dieci giorni prima e nei casi più urgenti, a mezzo telefono o con altro mezzo di adeguata rapidità.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi salvo richiesta contraria di almeno due membri.

Art 15 – Attività e poteri

Il Consiglio Direttivo, salvo quanto attribuito dal presente Statuto all'Assemblea, è investito di tutti i più estesi poteri per la determinazione e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione secondo il programma stabilito dall'Assemblea e per l'esecuzione di tutti gli atti e le iniziative che siano ritenute attinenti allo scopo dell'Associazione.

Spetta pertanto, a mero titolo indicativo, al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi, e, ove ne ricorrano i presupposti, il bilancio sociale;
- c) redigere ed approvare i regolamenti interni dell'Associazione;
- d) deliberare la stipulazione di atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività dell'Associazione;
- e) delegare i poteri ad uno o più membri, soci o eventuali dipendenti;
- f) deliberare in merito all'esclusione, recesso e decadenza degli Associati;
- g) assumere e licenziare l'eventuale personale dell'Associazione;
- h) deliberare di incaricare in via occasionale – fissandone mansioni, compensi e rimborsi spese – collaboratori esterni, la cui opera sia necessaria od utile all'esecuzione delle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo o comunque connessa all'attività svolta dall'Associazione.
- i) Curare lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione anche con la costituzione e definizione di Commissioni, Comitati o gruppi comunque denominati.

In caso di necessità ed urgenza, le funzioni di cui sopra possono essere esercitate dal Presidente, salva ratifica successiva da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare una parte dei suoi poteri ad uno o più membri del Consiglio medesimo o al Presidente.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Capo III. Il Presidente ed il Vice-Presidente

Art. 16 – Nomina, funzioni e poteri

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno e durano in carica tre ann.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio: cura, in seno al Consiglio Direttivo, il rispetto degli indirizzi deliberati dall'Assemblea e l'esecuzione delle delibere del Consiglio medesimo.

Il Presidente, se delegato dal Consiglio Direttivo, può compiere atti di ordinaria amministrazione quali, a titolo esemplificativo:

- esigere, dandone quietanza, capitali, interessi, somme, valori, importi di vaglia, buoni, mandati, assegni, qualsiasi fede o certificato di credito da provati, banche, enti morali o pubbliche amministrazioni, uffici postali, ferroviari;
- ritirare da uffici postali, ferroviari o di trasporto marittimo o aereo o da qualsivoglia altro ufficio pacchi, lettere, valori assicurati, merci e qualunque altro oggetto;
- amministrare le risorse dell'Associazione con funzione di tesoriere e con ampia facoltà di tenere rapporti con banche (aprire e chiudere conti correnti, emettere assegni di conto corrente bancario o postale sui fondi dell'Associazione ed intraprendere ogni altra operazione necessaria od utile al conseguimento dei fini sociali e/o all'esecuzione di delibere) e con enti finanziatori;
- stipulare quegli atti e contratti deliberati dal Consiglio Direttivo inerenti la straordinaria amministrazione;
- nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti l'Associazione;

Il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente solo in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Capo IV. Organo di controllo

Art.17 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai membri dell'Organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, c.c., non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 18 – Revisore legale

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V. PATRIMONIO

Art. 19 – Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

L'intero patrimonio sociale che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 20 – Finalità patrimoniale e Divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio associativo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VI. VOLONTARI

ART. 21 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione, quando la loro attività non sia occasionale, deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi e tenerne il relativo registro.

Art. 22 – Norme applicabili

Per quanto non è disposto nel presente Statuto valgono le norme e del vigente Codice Civile, della Legge 11.8.1991 n. 266 e della Legge regionale Toscana 2.7.1993 n. 22 e loro successive modificazioni, ed in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i..